

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità sono possibili due percorsi distinti:

☐ uno **curriculare**, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;

☐ uno **differenziato** che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

### **Programmazione Curriculare**

Anche in caso di programmazione curriculare va definito un Piano Educativo Individualizzato.

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, globalmente, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di programmazione per obiettivi minimi).

**All'inizio dell'anno scolastico**, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio.

**Alla fine dell'anno scolastico**, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati o no raggiunti.

Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

### **Il PEI può essere curriculare in alcune materie e differenziato in altre?**

Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l'ammissione alla classe successiva.

Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione curriculare o per obiettivi minimi è la **definizione dei criteri o dei metodi di valutazione**.

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento.

Occorre in particolare definire bene il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

### **Esempi di applicazione del concetto di equipollenza:**

☐ Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.

☐ Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.

☐ Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.

☐ Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative.

☐ Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

### **Programmazione Differenziata**

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difforni rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata **differenziata** e l'alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

**Alla fine dell'anno**, l'alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

**Negli anni successivi**, l'alunno prosegue automaticamente con la programmazione differenziata.

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi.

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

### **Esame di Stato**

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e alunni con disabilità

- ☐ La valutazione si effettua sempre sul PEI.
- ☐ Se il PEI è curricolare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)
- ☐ Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

### **Per i candidati con PEI curricolare sono previsti, se necessario:**

- ☐ tempi maggiori per le prove scritte;
- ☐ strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l'anno);
- ☐ assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);
- ☐ prove equipollenti.

Le prove equipollenti:

- ☐ possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti;
- ☐ devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame;
- ☐ possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero;
- ☐ vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l'aiuto di esperti.

### **I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro dalla commissione.**

E' possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità.

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno.

Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d'esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove.

Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

### **L'attestato delle competenze.**

La Circolare n. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell'attestato delle competenze con l'obiettivo di:

- ☐ descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
  - ☐ permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
  - ☐ fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
  - ☐ essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.
- Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza.

### **Assistenza durante gli Esami di Stato**

Per quanto riguarda gli Esami di Stato può essere utile ai docenti membri interni la Nota del 19 giugno 2007, Prot. n. 6344, del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici avente ad oggetto: "Candidati diversamente abili che

sostengono l'esame di Stato: chiarimenti" che recita:

*"A seguito di quesiti pervenuti, si chiarisce che, in relazione ai candidati diversamente abili che sostengono l'esame di Stato, la commissione di esame deve avvalersi, **ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 26/2007, di personale esperto - quale il docente di sostegno - sia per la predisposizione delle prove di esame equipollenti che durante lo svolgimento delle prove medesime.***

*A tale personale compete, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale sulla determinazione dei compensi ai componenti delle commissioni, in corso di emanazione, il compenso stabilito per la partecipazione all'esame."*

Il testo normativo di riferimento sull'argomento rimane : l'Art 15 dell' O.M. 90 del 21 05 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare media e secondaria superiore, oltre all' Art 17 dell' O.M. annuale avente ad oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore .